

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Trento

Data: 27/11/2015

n. 1131

Parti: M.A. C. C.T. S.p.A.

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: SPORT - Sci - - in genere

Essendo sicuramente esigibile una diversa condotta, da parte del gestore dell'impianto sciistico, posto che la convenuta, rispetto alle caratteristiche accertate della pista e dei luoghi, ove è avvenuto il relativo sinistro, ha valutato in maniera erronea, le ipotesi prevedibili e possibili di sinistri. Né la colpa può essere fatta ricadere sull'organizzatore del relativo allenamento, posto che deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2049 cod. civ. in virtù del quale il gestore in qualità di committente o di soggetto che autorizza l'espletamento dei relativi allenamenti è responsabile dell'operato dei relativi dipendenti a ciò preposti, a prescindere dal fatto che vi sia stato un legame di tipo contrattuale tra gli stessi o meno.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 03/08/2012

n. 13940

Parti: Lo. C. Soc. fond. Sai ed altro

Fonti: Giustizia Civile Massimario, 2012

Classificazioni: SPORT - Responsabilità sportiva

Sport - Responsabilità sportiva - Gara di sci - Responsabilità del soggetto titolare di autorizzazione all'esercizio della pista da sci - Ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa speciale - Concorso con la responsabilità dell'organizzatore della gara - Condizioni

In tema di responsabilità del soggetto titolare di autorizzazione all'esercizio della pista da sci, in forza dell'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 22 settembre 1987 n. 11-51/legisl. (regolamento per l'esecuzione della l. 21 aprile 1987 n. 7) nelle ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la responsabilità dell'organizzatore della gara, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all'attività agonistica in concreto svolta, si aggiunge, senza escluderla, a quella del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, per l'ottemperanza agli obblighi impostigli dalla suddetta normativa.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 30/03/2011

n. 7247

Parti: R. e altro C. Assoc. C.

Fonti: Foro it. 2011, 11, I, 3095

Classificazioni: SPORT - Responsabilità sportiva

Posto che la responsabilità del sorvegliante per fatto dell'incapace presuppone che il danno venga da quest'ultimo inferto in assenza di una causa giustificativa e si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, l'organizzatore di un torneo di calcio non risponde delle lesioni riportate da un minore durante una partita a seguito di uno scontro con altro atleta

minorenne, che sia collegato allo svolgimento del gioco e presenti un grado di irruenza compatibile con lo sport praticato.

Conferma App. Roma 13 dicembre 2005

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Trieste

Data: 04/02/2010

n.

Parti: Go. C. Ca.

Fonti: Diritto marittimo, 2011

Classificazioni: SPORT - In genere

Nel caso di lesioni subite da un membro dell'equipaggio di una imbarcazione di regata che ha subito un urto da parte di altra imbarcazione non è configurabile un concorso di colpa per condotta imprudente in quanto non esistono su una imbarcazione presidi di sicurezza passiva come le cinture per le automobili, né è invocabile la scriminante della accettazione del rischio, che potrebbe in ipotesi essere configurata soltanto nei confronti dell'organizzatore della regata.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Milano sez. X

Data: 23/02/2009

n. 2430

Parti: -

Fonti: Giustizia a Milano 2009, 2, 11 (s.m)

Classificazioni: SPORT - Responsabilità sportiva

L'infortunio occorso ad un atleta - che nello slancio determinato da un'azione di gioco volta al recupero in corsa di una palla durante una partita di basket abbia urtato contro una porta a vetri della palestra sfondandola e procurandosi ferite da taglio multiple agli arti superiori - integra gli estremi della colpa, con conseguente imputazione dell'evento dannoso prodottosi in danno dell'atleta a termini dell'art. 2043 c.c. a carico sia del gruppo sportivo del quale l'atleta faceva parte sia della Federazione sportiva nazionale di riferimento la quale ha l'indiscussa titolarità dell'attività ispettiva e di controllo che si esplica attraverso l'omologazione del campo di gioco a termini del regolamento esecutivo. Tra i vari obblighi dell'organizzatore sportivo, quale promotore dell'incontro vi è essenzialmente quello di controllare l'idoneità dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione. Lo stesso è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando, oltre che le prescrizioni specifiche, anche le norme generali di prudenza. L'attività agonistica, infatti, implica accettazione del rischio da parte di chi la pratica, ma l'accettazione deve intendersi circoscritta al cd. rischio consentito, vale a dire a quello che può ritenersi costituire la normale alea inerente la pratica di quel determinato sport e non anche ricomprendere un'alea eccezionale, o che comunque non tragga giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva, corretta e regolamentata. Solo nel primo caso può accettarsi che l'eventuale effetto lesivo (es. infortunio da scontro con altro giocatore, caduta accidentale ecc.) verificatosi in danno dell'atleta, rimanga a suo carico ma non nel secondo caso. Quando si realizza un evento dannoso del secondo tipo, apparendo evidente che l'incolumità del competitore è stata messa a repentaglio proprio dalle stesse caratteristiche dell'impianto sportivo, dall'organizzatore sportivo è esigibile l'adozione di cautele doverose, modulate in rapporto ai rischi che la programmata manifestazione sportiva consente di prefigurare secondo un ponderato giudizio prognostico che tenga conto di tutte le circostanze del caso.

Sotto questo profilo non sembra ci si possa esimere dal considerare che il rischio in oggetto fosse comunque passibile di rappresentazione, con conseguente doverosa attivazione, da parte dell'organizzatore, nel predisporre le necessarie cautele (es. applicazione di vetri anti-sfondamento, infrangibili, apposizione di pannello e/o materiali isolanti atti ad assorbire eventuali accidentali impatti ecc.).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 24/01/2000

n. 749

Parti: Mon C. Br.

Fonti: Rivista di diritto sportivo, 2001

Classificazioni: SPORT - In genere

Posto che l'organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico (anche se di regolarità) è da considerarsi attività pericolosa, l'organizzatore è responsabile per i danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno che non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Milano

Data: 21/09/1998

n.

Parti: Be. C. Soc. Milan calcio

Fonti: Rivista di diritto sportivo, 1999

Classificazioni: SPORT - Calcio (giuoco del)

Sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzatore di un incontro di calcio professionistico per i danni subiti da uno spettatore colpito da oggetti lanciati da parte di altri tifosi in quanto l'attività di gestione di uno stadio di calcio costituisce attività pericolosa in relazione alla sua stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 21/05/1998

n. 5086

Parti: Aso C. Soc. Phenix Soleil assicur. e altro

Fonti: Rivista di diritto sportivo, 1998

Classificazioni: PUBBLICITÀ - Sponsorizzazioni

Posto che la sponsorizzazione di una manifestazione sportiva non è un contratto associativo, ma è sussumibile nel quadro dei contratti a prestazioni corrispettive lo sponsor non può essere considerato alla stregua di un organizzatore, sì che non è tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate ad uno spettatore a causa di un incidente verificatosi nel corso dell'evento sponsorizzato.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Rovereto

Data: 05/12/1989

n.

Parti: Mo. C. Com. Ronzo Chienis e altro

Fonti: Rivista di diritto sportivo, 1990

Classificazioni: SPORT - In genere

Non può essere invocato, ai fini di un esonero da responsabilità, il c.d. principio dell'assunzione del rischio da parte dello spettatore, trattandosi di criterio che mal si concilia con le nuove concezioni sociali e con l'obbligo dell'organizzatore di tutelare l'incolumità del pubblico.

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO - www.iusexplorer.it - 07.10.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156